



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==00000==--

VERBALE N. 67 DEL 22 DICEMBRE 2016
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Trasmesso via PEC

**ESAME DEL FONDO DELLE RISORSE
DECENTRATE RELATIVO ALL'ANNO 2016
E CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO: ACCORDO UTILIZZO
ECONOMICO ANNO 2016**



COMUNE DI CASTELFIDARDO

L'Organo di Revisione, composto nelle persone di:

Dott. Ugo Maria FANTINI, presidente

Rag. Angelo LINCI, revisore

Dott. Nazzareno TOSSICI, revisore

del Comune di CASTELFIDARDO

nell'ambito delle sue funzioni:

- di collaborazione con l'Organo Consiliare del Comune di Castelfidardo;
- di emissioni di pareri, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dallo statuto comunale e dal regolamento di contabilità;
- di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione comunale;

in data 22 dicembre 2016 ha svolto la seguente attività di revisione, effettuando le verifiche e i controlli necessari al fine di esprimere il proprio giudizio professionale.

P R E M E S S O

che:

- con nota del 2 dicembre 2016, il Responsabile Settore I - Affari Generali del Comune di Castelfidardo, richiedeva al Collegio dei Revisori la certificazione in merito all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate relativo all'anno 2016 e al contratto collettivo decentrato integrativo di cui alla pre-intesa siglata in data 30.11.2016, come previsto dall'art. 40, comma 3 *sexies* e 40 *bis* del D.Lgs. 165/2001, allegando quanto segue:

- Allegato 1) - atto della Giunta n. 139 del 25.10.2016 avente per oggetto: "LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNUALE";



COMUNE DI CASTELFIDARDO

- **Allegato 2)** - atto di determina n. 01/252 del 03.11.2016 – Racc. Uff. n. 001146/2016 emanato dal Responsabile del I° Settore, avente per oggetto: **“COSTITUZIONE PREVISIONALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016”** con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria per gli impegni di spesa conseguentemente assunti (si ricorda che nel precedente visto apposto dal Resp. del Servizio Finanziario nell'atto di determina n. 01/307 del 18.11.2015 – Racc. Uff. n. 1540 del 25.11.2015 - quest'ultimo aveva dato atto che, nell'eventualità che la contrattazione decentrata fosse stata espletata entro il corrente esercizio 2015, i fondi relativi alla produttività sarebbero stati reimputati alla competenza 2016);
- All'atto di determina di cui sopra sono allegati i seguenti prospetti:
- **Allegato 1):** prospetto di costituzione dei fondi di cui all'art. 15 del CCNL 1/4/1999 con riferimento all'anno 2016 con suddivisione in risorse di parte stabile e risorse di parte variabile disponibili;
 - **Allegato 2):** Comparto Regione ed Autonomie Locali - anno 2016 - Tabella 15 - Fondi per la contrattazione integrativa - Macrocategoria: personale non dipendente;
 - **Allegato 3):** prospetto Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa dal 2016 in poi;
 - **Allegato 4):** prospetto Risorse decentrate - anno 2016 - Modalità di utilizzo (art. 17 ccnl 1/4/1999 23/01/2004);
- **Allegato 3):** Ipotesi di contratto decentrato integrativo (pre-intesa) per la determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse decentrate anno 2016, sottoscritto in data 30.11.2016; allo stesso documento è allegato un'appendice manoscritta in cui le parti, preso atto della volontà dell'Amministrazione per l'anno 2017 di ridurre delle unità di personale tecnico impiegato nel servizio di reperibilità da 4 a 3 unità, concordano di incontrarsi nuovamente entro la fine dell'anno, per un ulteriore approfondimento dell'argomento;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

- Allegato 4): Relazione tecnico illustrativa sottoscritta dal Responsabile
- l'art. 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, venga effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche;
 - l'articolo 40 del d.lgs. n. 165/2001 prevede che la contrattazione collettiva integrativa *“si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”* (comma 3-bis); afferma, inoltre, che *“le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419. secondo comma, del codice civile”* (art. 40, comma 3-quinquies); stabilisce, infine, che *“in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della Funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva”* (art. 40, comma 3-quinquies) (norma parzialmente derogata dai commi 1 e 2 dell'art. 4 del d.l. n. 16 del 2014);
 - l'articolo 4, comma 3, *sexies*, prevede: *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali*



COMUNE DI CASTELFIDARDO

relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1 >>;

- *l'articolo 40 bis del D.Lgs. 165/2001 così dispone: << 1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo. 2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. 3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare*



COMUNE DI CASTELFIDARDO

riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro. 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)). 5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL. 6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa. 7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo >>;

- con l'art. 55 del d.lgs. n. 150 del 2009 (che riformula integralmente l'art. 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 sopra richiamato), la funzione di controllo del collegio dei revisori viene ampliata, comprendendo sia la compatibilità dei costi complessivi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio (incentrata sulla costituzione del fondo in aderenza al CCNL di comparto ed alle eventuali norme di finanza pubblica, come l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010), che la verifica delle "disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori" (in esecuzione di uno degli obiettivi posti dal d.lgs. n. 150 del 2009, costituito dall'incremento della finalizzazione del salario accessorio alla produttività, individuale e collettiva, e al merito) (*delibera Lombardia/224/2015/PRSP della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia depositata in data 25.06.2015*);
- l'art. 5, comma 3, del CCNL del 1° aprile 1999 (inserito dall'art. 4 del CCNL del 22



COMUNE DI CASTELFIDARDO

gennaio 2014), precisa che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286”*;

- la norma contrattuale, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 165 del 2001 prima dell’avvento della riforma del 2009, limita il controllo del collegio dei revisori alla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio (da intendersi come corretta apposizione di un vincolo sulle risorse dell’ente, derivante da un fondo costituito in conformità a legge e CCNL) *(delibera Lombardia/224/2015/PRSP della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia depositata in data 25.06.2015)*;
- con parere espresso nel verbale n. 9 del 24.02.2016 il Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, ha ritenuto che il bilancio di previsione 2016 e quello pluriennale 2016 – 2018 non possano (conseguentemente) considerarsi conformi:
 - a) al principio di attendibilità, in quanto contenente distorsioni rilevanti in merito alla previsione delle entrate e delle spese con particolare riguardo alla allocazione in bilancio;
 - b) al principio di coerenza, in quanto non assicurano un nesso logico, tenuto conto del vincolo delle risorse imposto dalla legge, tra il perseguimento degli obiettivi prefissati e le risorse strumentali utilizzate;
 - c) al principio di congruità, per i rilievi formulati, con particolare riferimento, tra l’altro, all’adeguatezza delle risorse accantonate e delle entrate alle quali l’Ente attesta di fare ricorso;

O S S E R V A

1. L’art. 40, commi 3-bis e 3-quinquies del D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce importanti



COMUNE DI CASTELFIDARDO

principi in materia di contrattazione integrativa, in base ai quali *<< la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato >>.*

Il d.lgs. n. 150 del 2009, con specifico riferimento al trattamento accessorio, modifica l'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, prevedendo che i contratti collettivi definiscano un necessario collegamento degli emolumenti attribuiti dal contratto integrativo alla **performance individuale**, alla **performance organizzativa** (con riferimento all'amministrazione nel suo complesso ed alle sue unità organizzative o aree di responsabilità) e all'effettivo svolgimento di **attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute**.

Il citato D.Lgs. n. 150 del 2009 introduce, infine, importanti regole per la concreta erogazione degli emolumenti economici accessori, applicabili anche agli enti locali (cfr. art. 31 del medesimo decreto). In particolare il D.Lgs. dispone il divieto di distribuzione automatica, o sulla base di automatismi, di incentivi e premi collegati alla performance (art. 18, comma 2), la possibilità di premiare il merito anche tramite gli istituti delle progressioni economiche o di carriera, dell'attribuzione di incarichi e responsabilità, dell'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale (art. 31, comma 3) e l'attribuzione delle progressioni economiche, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti (art. 23, commi 1 e 2).

Secondo i principi indicati dalla delibera della Corte dei Conti Lombardia 224/2015/PRSP depositata in data 25.06.2015, ai quali questo collegio ritiene di doversi uniformare nella stesura del presente parere, la ripartizione delle risorse deve rispettare i principi posti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 165 del 2001 sopra richiamati, *<< presupponendo una ripartizione omogenea fra le varie componenti >>.* Tale esigenza, evidenzia la Corte, *<< risulta accentuata in altre norme, la cui vigenza, tuttavia, è rinviata alla stipula dei nuovi contratti collettivi (l'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 imporrebbe la destinazione di una quota prevalente del trattamento accessorio alla performance individuale; gli artt. 20, e seguenti, del d.lgs. n. 150 del 2009 rivisitano il*



COMUNE DI CASTELFIDARDO

sistema, accentuando la connessione con la produttività individuale e collettiva) >>.

2. Nella relazione illustrativa tecnico – finanziaria redatta dal Responsabile del I° Settore e posta all'esame dell'organo di controllo, Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. G. 252 del 3.11.2016 — R.D. 1146/2016 nei seguenti importi:

Istituti contrattuali applicati	Importo
Incentivo produttività - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. a)	62.461
Progressioni economiche orizzontali - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. b)	140.776
Tratt. access. destinato a fondo per la retrib. di posizione - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. c)	5.400
Indennità di turno - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	34.500
Indennità di reperibilità- CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	52.200
Indennità di rischio - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	9.000
Indennità di maneggio valori - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	300
Indennità di disagio - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. e)	10.000
Compenso per specifiche responsabilità - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. f)	11.000
Compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, recupero ICI, condoni, previdenza complementare) - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. q)	33.504
Indennità per personale educativo e docente - CCNL 5.10.2001 art. 6	1.363
Indennità di comparto - CCNL 22.1.2004 art. 33	48.478
Onere derivante da reinquadramento Agenti P.M. — O.P. 1.4.99 art.7 c.7	1.636
Fondo per esternalizzazione servizi — ind. pers. Educativo e scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001 - ind. pers. Educativo Asilo Nido (art. 31, c.7 CCNL 14/9/2000	1.921
TOTALE	412.539

sinteticamente riportati nella seguente tabella:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	344.452
Risorse variabili	68.133
Residui anni precedenti	
Totale	412.585

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Descrizione	Importo
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi derivanti dalle economie degli straordinari	1.508
CCNL 1/4/99 ad. 15, c.1 lett.j	14.011
CCNL 5/10/2001 art.4, c.1	30.340
CCNL 22/1/2004 ad. 32 c. 1	17.847
CCNL 22/1/2004 ad. 32 c. 2	14.392
CCNL 9/5/2006 ad. 4 c. 1	14.472
CCNL 11/4/2008 ad. 8 c. 2	18.563
Totale	111.133

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	29.153
CCNL 1/4/1999 ad. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	
CCNL 1/4/99 art. 15, c.1 lett.h	2.324
CCNL 11/4/2008 ad. 8 c. 2	
CCNL 1/4/1999 ad. 14, c. 4 riduzione straordinari	
Altro	
Totale	31.477

Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione	Importo
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	33.504
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi derivanti dalle economie degli straordinari	3.629
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 2	31.000
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	
CCNL 14.9.2000 Art. 54 messi notificatori	
Somme non utilizzate l'anno precedente	
Altro	
Totale	68.133

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni/riduzioni:

Descrizione	Importo
Trasferimento personale ATA	
CCNL 31/3/1999 articolo 7 onere derivante dal reinquadramento Agenti P.M.	1.636



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Riduzione fondo per esternalizzazione servizi — ind. pers. Educativo e scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001)	682
Riduzione fondo per esternalizzazione servizi — ind. pers. Educativo Asilo Nido (art. 31, c.7 CCNL 14/9/2000)	1.239
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduz.proporz risorse complessive al 31/12/2014 pari al 4,18% del fondo 2010 pari a €.403.638)	16.872
Art. 1,c. 236 L.208/2015 : allineamento fondo al 2015 e riduzione proporzionale risorse pari al 2,28% di E.388.821 (totalefondo 2015 — escluse risorse non soggette al limite)	10.360
Totale riduzioni	30.789

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 233.078,00 relative a:

Descrizione*	Importo
Indennità di comparto	48.478
Trattam.accessorio ex 8 ^a g.f. destinato a fondo per la retribuzione di posizione — O.P. 1.4.99 art. 10 c.1	5.400
Onere derivante da reinquadramento Agenti P.M. — O.P. 1.4.99 art.7 c.7	1.636
Fondo per esternalizzazione servizi — incl. pers. Educativo e scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001 - ind. pers. Educativo Asilo Nido (art. 31, c.7 CCNL 14/9/2000)	1.921
Progressioni orizzontali	140.776
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	33.504
Indennità per personale educativo e docente - CCNL 5.10.2001 art. 6	1.363
Totale	233.078

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi €. 179.461,00, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	34.500
Indennità di rischio	9.000
Indennità di disagio	10.000
Indennità di maneggio valori	300
Indennità reperibilità	52.200
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. f) CCNL 1.04.1999)	11.000
Produttività di cui all'articolo 17, c. 2, lettera a) del CCNL 1.04.1999	62.461
Totale	179.461

Nella Sezione dedicata alla sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione, si riporta il seguente prospetto:



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto decentrato	233.078
Somme regolate dal contratto decentrato	179.461
Destinazioni ancora da regolare	0
Totale	412.539

Nella relazione tecnica, si attesta:

- a) il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

In particolare, il Responsabile del I° Settore, nella relazione afferma: << *Le risorse stabili ammontano a € 344.452,00. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa riguardano: comparto, progressioni orizzontali, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico, reperibilità, turnazione. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili* >>.

- b) il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

Il Responsabile del I° Settore, nella relazione afferma: << *Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione* >>.

- c) il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

Il responsabile del I° Settore, nella relazione afferma: << *Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali* >>.

Dal confronto con il fondo dell'anno precedente, risulta quanto segue:

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Differenze
Risorse stabili	353.317	344.452	- 8.865
Risorse variabili	73.373	68.133	- 5.240
Residui anni precedenti			
Totale	426.690	412.585	-14.105

Relativamente alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria



COMUNE DI CASTELFIDARDO

dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione, nella relazione si dà atto che tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ai seguenti capitoli di spesa:

Capitoli di Bilancio	Descrizione	Stanziamento B.P. 2015	Impegni su stanziamenti
132.936	Parte stabile del fondo	58.300,00	58.300,00
132.937	Parte variabile del fondo	32.000,00	32.000,00
3.108	Incentivi recupero ICI	4.504,00	4.504,00
8.750	Incentivi progettazione interna	15.000,00	15.000,00
8.130	Incentivi pratiche condoni edilizi	1.000,00	1.000,00
25.304	Previdenza complementare P.M.	13.000,00	13.000,00
84.200	Ind. Personale educativo e docente	1.363,00	1.363,00
Singoli cap. spesa pers. B.P. 2016	Quote progressioni orizzontali	140.776,06	140.776,06
Come sopra	Indennità di comparto	48.477,53	48.477,53
Come sopra	Indennità di turno e reperibilità	86.700,00	86.700,00
Avanzo amm.ne vincolato	Straordinario residuo anno 2015	3.629,14	3.629,14
	Quote acquisite al Bilancio pro-indiviso:		
	Tratt. Acc. destinato a retrib. pos. e risultato	5.400,00	5.400,00
	Onere reinquadramento agenti P.M.	1.636,00	1.636,00
	Riduzione esternalizzazione servizi	1.921,00	1.921,00

Nella Sezione dedicata alla verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo, il Responsabile del I° Settore attesta che << Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con determinazione R.U.n.1146/2016 è impegnato ai rispettivi capitoli di spesa del B.P. 2016 sopra elencati >>.

3. Ai sensi del comma 236 dell'art. 1 della legge di stabilità 208/2015 (legge di stabilità 2016), il collegio si evidenzia che << Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque,



COMUNE DI CASTELFIDARDO

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente >>.

4. Il collegio, ritiene che la certificazione prevista dalla norma sopra richiamata dell'art. 40, comma 3 *sexies* e 40 *bis* del D.Lgs. 165/2001, non può non tener conto di quanto evidenziato già con riferimento alla costituzione del fondo dell'anno precedente.

In particolare, il collegio ricorda che con verbali n. 55 del 10.12.2015 e n. 8 del 24.02.2016, nonché nella relazione al consuntivo 2015, sono state evidenziate diverse criticità al fondo 2015 rispetto al quale va raffrontato il fondo 2016, nonché alla procedura seguita nella contrattazione decentrata.

In particolare, tra le diverse osservazioni e rilievi evidenziati dal collegio, veniva anche segnalata la circostanza in base alla quale la non avvenuta costituzione - entro il 2015 - del fondo per le risorse decentrate e la mancata stipula del contratto decentrato, entro il 2015 (il contratto integrativo riferito alle risorse 2015 è stato sottoscritto in data 17.03.2016 senza accogliere i rilievi del collegio) per la sua ripartizione determina, conseguentemente, che le risorse non utilizzate non possano essere trasferite nel fondo dell'anno successivo (già nel 2010 la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia, con il parere n. 287/2010 manifestava << forti dubbi sulla liceità dei contratti collettivi integrativi che siano conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento >>); sicché le quote del fondo che non sono state << utilizzate o attribuite >> nel corso di un anno vanno in aumento nel fondo dell'anno successivo. L'Aran ha spiegato che le risorse che possono essere spostate all'anno successivo sono solamente quelle derivanti dalla parte stabile del fondo (articolo 17 comma 5 del contratto nazionale del 1° Aprile 1999).

Nel prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione, inserito nella "relazione al rendiconto di gestione 2015", si indica, nella parte "Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili", la voce "spesa personale da ridestinare" per l'importo di € 133.126,85. Con riferimento a tale accantonamento la relazione non fornisce dettagli; il collegio, a tal proposito evidenziava l'opportunità che si fosse dato conto nella stessa relazione (documento che deve fornire informazioni ed integrazioni ai dati sintetici del



COMUNE DI CASTELFIDARDO

bilancio) del processo di formazione di tale importo.

In questo quadro, rilevava il Collegio, l'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile avrebbe potuto complicare la fruibilità delle risorse del fondo riguardo ad un esercizio nel quale non sia stato esattamente determinato l'accantonamento attraverso la sua costituzione tempestiva. Questo rischio sussiste in particolare per la parte variabile, componente subordinata alle scelte dell'Ente: si tratta in particolare degli incrementi previsti dall'articolo 15, commi 2 e 5, del contratto nazionale del 1° Aprile 1999 per il personale.

Il principio contabile 4.2 del D.Lgs. 118/2011, dispone la possibilità dello spostamento all'anno successivo delle risorse destinate all'erogazione delle quote di salario accessorio che non possono essere corrisposte nell'anno di gestione, come le indennità di risultato e la produttività, in quanto condizionate dagli esiti di una valutazione. Ma non offre evidenze sicure sulla "contrattazione tardiva". Si spiega solo che << risultano definitivamente vincolate >> le risorse del fondo a seguito della contrattazione decentrata con cui lo stesso è stato ripartito. Il disposto del principio 4.2 non lascia inoltre dubbi sull'impossibilità che le risorse di parte variabile possano essere spese nell'anno successivo a carico del fondo dell'anno di gestione in caso di mancata costituzione di questo. Infatti, esso statuisce che, in questo caso, solamente la << quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale >> confluisce nel risultato di amministrazione vincolato.

Dispone, inoltre, il medesimo principio contabile n. 4.2, che << Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente >>.

Il Collegio, nella relazione al consuntivo 2015, relativamente alla contrattazione integrativa decentrata, così concludeva: << Pertanto, esaminate attentamente le varie fasi che hanno caratterizzato la procedura di costituzione del fondo relativo alla contrattazione integrativa, nonché la tempistica seguita nell'intero iter della procedura, il Collegio raccomanda di tenere attentamente in



COMUNE DI CASTELFIDARDO

considerazione quanto appena osservato dal collegio al fine del corretto utilizzo delle risorse >>.

5. Osserva, inoltre, il Collegio come la procedura della costituzione del fondo venga attivata molto prima rispetto alla tempistica che l'Ente continua ad adottare, se non si vuole vanificare le finalità del fondo e principi di correttezza e trasparenza.

Invero, il termine delle sessioni negoziali per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati di lavoro non può eccedere la durata dell'anno finanziario. In sostanza, quindi, i contratti devono essere stipulati necessariamente entro il 31 dicembre di ogni anno ma, in realtà, ciò deve avvenire ben prima. Queste conclusioni, di per sé logiche e chiare da sempre, sono avvalorate in particolar modo dal principio contabile 4/2, punto 5.2, allegato alle nuove regole della contabilità finanziaria: << *alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate* >>. Il principio contabile, evidenzia, inoltre, come la costituzione del fondo sia un atto integralmente unilaterale, del tutto autonomo e separato dal processo di contrattazione; in buona sostanza, i dati contabili e finanziari del fondo e, cioè, la sua composizione, non hanno rilevanza nel negoziato, tant'è che non costituiscono oggetto della contrattazione che, invece, deve limitarsi esclusivamente ai criteri di destinazione del fondo, senza stabilire né l'ammontare complessivo del fondo stesso, né le quote parti che finanziano i vari istituti. Al contrario, è applicando i criteri al fondo che si ricavano, a posteriori, le somme che concretamente finanziano i vari istituti. Del resto, è convinzione di questo Collegio che i negoziati possono subito anche senza che il fondo sia stato costituito, utilizzando come base l'ultimo fondo noto, in modo da determinare i criteri generali e poter stipulare subito dopo la formalizzazione della sua costituzione.

Osserva il Collegio, come l'ipotesi di contrattazione siglata dalle parti sia pressoché carente nell'indicazione dei criteri, limitandosi a dare atto che le risorse stanziare nel bilancio di previsione 2016 << *sono state destinate a specifici obiettivi di produttività e di qualità già assegnati in sede di approvazione del P.E.G. con atto di G.C. n. 47 del 17.03.2016* >> (sul punto si avrà modo di ritornare). Il richiamo al P.E.G. appare, però (da solo) fuori luogo



COMUNE DI CASTELFIDARDO

in quanto sembra dimostrare un certa confusione tra ruolo del contratto collettivo decentrato integrativo e sistema di valutazione abbinato, invece, a ciclo della performance e P.E.G..

E' evidente, quindi, che l'assenza della stipulazione del contratto decentrato a sua volta osta alla legittima erogazione delle risorse, tanto stabili, quanto variabili, connesse appunto alla contrattazione decentrata. Poiché il contratto collettivo nazionale è il titolo giuridico necessario alla legittima erogazione delle varie indennità e retribuzioni finanziate col fondo del salario accessorio, ne consegue che se il contratto collettivo decentrato sia stipulato successivamente alla conclusione dell'anno finanziario, sebbene il vincolo contabile sia efficace, viene a mancare il titolo giuridico per la destinazione. E' come se risultasse inesistente il perfezionamento dell'obbligazione, presupposto indefettibile per il pagamento. Infatti, l'impegno della spesa connessa al fondo si perfeziona solo e soltanto con la stipulazione del contratto collettivo decentrato: *“L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza”* (cfr. D.lgs 118/2011 Allegato 1. Principio contabile n. 16). Conseguentemente, *“La registrazione dell'impegno che ne consegue, avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, ma l'imputazione dello stesso, a differenza del previgente sistema contabile, avviene a valere sugli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Il principio sopra richiamato trova applicazione anche in relazione alle spese per il personale come quelle riferibili alle risorse da destinare al “Fondo”* (cfr. Corte dei Conti del Veneto delib. n. 263 del 4.05.2016).

C'è poi la necessità di dover intervenire presto, per connettere in modo certo prestazioni lavorative richieste ai lavoratori alle risorse ad esse collegate: istituti come la reperibilità, il turno, il maneggio valori, lo svolgimento di prestazioni di specifica responsabilità o esposte a rischio o disagio, richiedono il finanziamento certo, il quale scaturisce solo dalla stipulazione del contratto. Del resto, proprio a conforto della necessità di una stipula del contratto integrativo ben prima rispetto alla dilatata tempistica che si è data il Comune di Castelfidardo, indirettamente, il principio contabile fornisce ulteriore legittimità



COMUNE DI CASTELFIDARDO

all'applicazione dell'articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs 165/2001, a mente del quale *“Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis”*. Quindi, a fronte della necessità di assicurare la prestazione in turno, il maneggio valori e le altre funzioni legate alle indennità, così come gli incentivi ad un miglioramento delle attività lavorative finalizzato alla continuità e ottimale svolgimento delle funzioni, vi è, nello stesso tempo, la necessità che detta *“continuità”* e miglior svolgimento delle funzioni pubbliche possono essere irrimediabilmente compromessi dalla mancata stipulazione del contratto.

Sul punto, a dimostrazione dell'intempestività della procedura seguita dall'Ente per la destinazione delle risorse alla contrattazione decentrata, si richiama l'atto di Giunta n. 139 del 25.10.2016 riguardante le *“LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNUALE”* in cui si delibera, con evidente ritardo, che *« in sede di trattative, per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo normativo, la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi alle seguenti linee di indirizzo »>>*:

a) obiettivi:

- rideterminazione degli istituti contrattuali nell'ottica della continuità, fatta salva la rideterminazione del numero di addetti al servizio di reperibilità;
- orientamento delle risorse alla premialità;
- valorizzare gli istituti direttamente correlati ai servizi erogati ai cittadini;

b) priorità nell'utilizzo delle risorse

- mantenimento dei servizi di reperibilità, prevedendo un numero massimo di tre addetti per servizio;
- valorizzazione delle specifiche responsabilità assunte dai dipendenti;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

- orientamento della produttività al raggiungimento degli specifici obiettivi programmati dall'ente;
- ridefinizione previdenza complementare P.L. in relazione all'andamento in riduzione dei proventi contravvenzionali;

c) vincoli

- rispetto delle indicazioni previste dall'art.1, c. 236 L.208/2015 - Legge di Stabilità 2016 - e delle Circolari della Ragioneria dello Stato in materia;
- sottoscrizione di una pre-intesa e successiva sottoscrizione definitiva del contratto decentrato.

6. Il Collegio evidenzia, inoltre, come l'ipotesi di contratto sottoposto alla procedura di certificazione ai sensi dell'art. 40, comma 3 *sexies* e 40 *bis* del D.Lgs. 165/2001, sia carente nell'indicazione dei criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e delle risorse decentrate variabili.

In particolare, rilevata l'assenza di erogazioni connesse alle performance individuali e collettive, il Collegio, oltre a quanto rilevato nei punti precedenti, segnala le seguenti criticità, peraltro già rilevate a proposito del giudizio espresso per la contrattazione decentrata del 2015 con verbale del collegio n. 8 del 24.02.2016 e n. 55 del 10.12.2015:

- **Indennità di reperibilità, € 52.500,00**: il Collegio ritiene che la destinazione delle risorse a tale titolo vada dettagliatamente spiegata nelle modalità di utilizzo indicando, in concreto, le fattispecie a seguito delle quali maturano le condizioni per il riconoscimento di tale indennità; nella ipotesi prevista nella contrattazione, si fa solo un generico riferimento al numero degli addetti previsti per i settori dell'Ufficio Tecnico, della Polizia Locale e dell'Anagrafe;
- **Indennità di turno, € 34.500,00**: sono previste per la polizia locale e la casa di riposo, tuttavia le modalità applicative non sono chiare. L'indennità viene prevista quando, nell'arco del mese, << *almeno il 40% dei turni complessivi è svolto in maniera differenziata rispetto al restante 60%* >>. Tale previsione non sembra orientata all'effettivo



COMUNE DI CASTELFIDARDO

svolgimento dei turni (con conseguente riduzione forfetaria, e non puntuale, delle indennità in caso di mancata prestazione). Emergerebbe un'organizzazione dei turni diversa da quanto previsto dall'art. 22, comma 5, del CCNL 14 settembre 2000. Infatti, ferma restando l'autonomia nella gestione dei servizi e del lavoro, è necessario che l'accordo integrativo si conformi ai vincoli posti dal CCNL, in cui sono disciplinate le maggiorazioni retributive corrispondenti alla diversa tipologia e fascia oraria di turno, ed in cui si afferma che l'indennità può essere corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione del servizio in turno (principio di effettività, fatto proprio anche dall'ARAN nel parere RAL n. 1692 del 14 ottobre 2014);

- **Indennità di rischio, € 9.000,00**: le modalità di utilizzo, genericamente enunciate, non appaiono sufficienti a delimitare e ad individuare quali funzioni, nell'ambito delle attività ivi previste dovrebbero comportare rischio: ai sensi dell'art. 37 CCNL 14/09/2000, per l'indennità di rischio, occorre prevedere condizioni di rischio effettivamente presenti nell'Ente, che comportano una continua e diretta esposizione a rischio pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l'Ente e precisando che tale indennità viene erogata solo per le giornate di effettiva esposizione al rischio.

A tale proposito si ricorda che secondo l'ARAN, l'indennità di rischio disciplinata dall'art. 37 del CCNL del 14/9/2000 può essere erogata solo in presenza di quelle situazioni o prestazioni lavorative, individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa, che comportano una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale. Ciò comporta la necessità di un'attenta e ponderata valutazione dell'ambiente e delle condizioni di lavoro per verificare se gli stessi sono in grado di fare emergere una situazione di effettiva esposizione del lavoratore a rischi di pregiudizi per la sua salute o per la sua integrità personale.

Dovrebbe trattarsi, comunque, di situazioni o condizioni che non caratterizzano in modo specifico i contenuti tipici e generali delle mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già state valutate e remunerare con il trattamento economico stipendiale previsto per il suddetto profilo.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Nella tabella riguardante la “destinazione somme fondo incentivante”, allegata all’ipotesi di contratto integrativo decentrato, nella parte dedicata all’indennità di “rischio”, si prevede l’indennità per gli operatori tecnici esterni delle categorie A e B dei servizi: viabilità (rischio connesso alle condizioni lavorative su strada); impianti elettrici/illuminazione – manutenzione (c.s.); giardini – manutenzione verde pubblico (c.s.); autisti scuolabus (c.s.); senza ulteriori specificazioni in merito alle modalità specifico di svolgimento delle attività c.d. a “rischio” e alle modalità di erogazione dell’indennità e nei confronti di quali lavoratori, dovendosi escludere che tutti i lavoratori in possesso di un determinato profilo siano sempre in condizione di rischio a prescindere dalle modalità specifiche, dal luogo o dall’ambiente nel quale la prestazione viene resa come, invece, sembrerebbe potersi evincere dall’indicazione contenuta nell’allegato sopra richiamato;

- Compensi per attività disagiate, € 10.000,00: il Collegio ricorda che ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell’1.04.1999, occorre individuare con chiarezza i contenuti delle prestazioni lavorative che possono essere causa di disagio per i lavoratori interessati, determinato l’importo sulla base di criteri di ragionevolezza, per cui il valore mensile dell’indennità di disagio sia comunque inferiore a quella del rischio e precisato che tale indennità viene erogata solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa. Il collegio ricorda che il disagio è una condizione del tutto peculiare e non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro né può essere caratteristica delle prestazioni di tutti i lavoratori; circostanza che, invece, sembrerebbe ricorrere con riferimento alla casistica prevista nella contrattazione per “particolari attività in relazione all’ambiente lavorativo” prevista per gli addetti alla Casa di Riposo e per gli addetti al Centro Diurno. Sulla base della disciplina contrattuale, infatti, << *questo particolare compenso vale a remunerare specifiche modalità e condizioni, non solo spaziali ma anche temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da quelle della generalità degli altri dipendenti* >> (Aran - Possibili contenuti di un contratto decentrato integrativo – Marzo 2013).



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Per la determinazione dell'importo del compenso si evidenzia, come indicazione di carattere generale, anche al fine di assicurare una certa coerenza tra l'entità dei compensi del trattamento accessorio, che l'art. 37 del CCNL del 14/9/2000, come modificato dall'art. 41 del CCNL del 22/1/2004, prevede che il compenso per il rischio sia fissato in 30 euro mensili. Tuttavia, poiché il disagio è sicuramente una condizione di lavoro meno gravosa del rischio, secondo l'ARAN << *sembra razionale affermare che il valore mensile della indennità di disagio debba essere inferiore a quella del rischio* >>. Quanto all'indennità corrisposta in relazione all'articolazione oraria plurisettimanale autisti", << *prevista in relazione alla particolare articolazione oraria degli autisti scuolabus (orario plurisettimanale con contestuale riduzione a 35 ore medie settimanali)* >>, si rileva la necessità di una maggiore esplicitazione delle modalità di corresponsione, prevedendo che la stessa non potrà essere riconosciuta in caso di fruizione di periodi di assenza a qualsiasi titolo del personale. Pertanto, l'importo dell'indennità di disagio deve essere proporzionalmente ridotto qualora il lavoratore interessato risulti assente per una delle causali consentite dalle disposizioni contrattuali o da specifiche fonti legali (ferie, malattia, maternità, permessi, ecc) (Aran - Possibili contenuti di un contratto decentrato integrativo – Marzo 2013);

- **Indennità di maneggio, € 300,00**: da erogare, ai sensi dell'art. 36 del CCNL del 14.09.2000, al personale adibito in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro. Gli importi dell'indennità giornaliera variano da Euro 0,51 a Euro 1,54 giornaliera, in proporzione al valore medio mensile dei valori maneggiati. Ai sensi del comma 2 del citato art. 36, tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai suddetti servizi; nel contratto non sono previste modalità e criteri di ripartizione della quota, né le modalità di individuazione dei dipendenti ai quali andrebbe riconosciuta l'indennità in parola, nonché l'erogazione della relativa indennità. Ciò rende oggettivamente impossibile valutare in concreto il rispetto del vincolo previsto dal CCNL. Infatti, l'art. 36 del CCNL del 14/9/2000, con il riferimento espresso al personale adibito a servizi che comportino maneggio di valori in via "continuativa", individua i beneficiari dell'indennità di maneggio valori solo ed



COMUNE DI CASTELFIDARDO

esclusivamente in quei dipendenti che, ordinariamente, senza interruzioni e, quindi, in maniera non meramente saltuaria o occasionale, sono addetti e provvedono ad espletare tale servizio;

- Compensi per particolari posizioni di lavoro e responsabilità, € 11.000,00: il Collegio evidenzia la mancanza di specifiche nei criteri di destinazione e ripartizione delle risorse riservate a retribuire tale attività lavorativa.

Secondo le indicazioni dell'ARAN (parere RAL 1564, privo di data), si rileva come tale compenso (previsto dall'art.17, comma 2, lett. f, del CCNL 1° aprile 1999 e dall'art. 7 del CCNL 9 maggio 2006), non possa essere riconosciuto in base al mero profilo di appartenenza, né essere legato al solo svolgimento delle mansioni ordinariamente previste. Trattandosi di emolumento volto ad incentivare specifiche responsabilità, è necessario che negli incarichi individuali, formalmente affidati a ciascun dipendente, vengano individuate concrete responsabilità che ne motivino la corresponsione (criterio di selettività).

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

considerati i rilievi e le osservazioni formulate nel presente verbale, ritiene di dover esprimere un giudizio negativo in ordine alla contrattazione integrativa decentrata 2016 tale da non consentire il rilascio della prevista certificazione ai sensi dell'art. 40, comma 3 *sexies* e 40 *bis* del D.Lgs. 165/2001.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chiuso in Morrovalle in data 22 Dicembre 2016

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo Maria Fantini

Dott. Angelo Linci

Dott. Nazzeno Tossici